

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela



**Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno**

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI, DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 30/03/2011 ESECUTIVA IL 24/04/2011**

IN VIGORE DAL 25/04/2011

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Disciplina del regolamento
- Art. 3 - Regolamenti speciali
- Art. 4 - Determinazioni delle aliquote, delle tariffe e dei canoni
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni dal pagamento
- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione
- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
- Art. 10 - Procedimento di verifica e controllo
- Art. 11 - Procedimenti sanzionatori
- Art. 12 - Applicazione delle sanzioni tributarie
- Art. 13 - Dilazione di pagamento
- Art. 14 - Compensazione
- Art. 15 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 16 - Procedimenti contenziosi
- Art. 17 - Tutela giudiziaria
- Art. 18 - Riscossione volontaria
- Art. 19 - Riscossione coattiva

CAPO II – AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

- Art. 20 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 21 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 22 - Accertamento con adesione
- Art. 23 - Accertamento con adesione su iniziativa d'ufficio
- Art. 24 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Art. 25 - Definizione mediante accertamento con adesione
- Art. 26 - Adesione agli atti d'imposizione
- Art. 27 - Conciliazione giudiziale
- Art. 28 - Definizione dei rapporti tributari a seguito di ravvedimento di iniziativa del contribuente

CAPO III – STATUTO DEI DIRITTI DELL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

- Art. 29 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 30 - Informazioni al contribuente
- Art. 31 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 32 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 33 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 34 - Interpello del contribuente
- Art. 35 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 36 - Garante del contribuente
- Art. 37 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

CAPO IV – INCENTIVI AL PERSONALE

- Art. 38 - Ambito di applicazione
- Art. 39 – Costituzione e quantificazione del fondo per l'erogazione dei compensi incentivanti derivanti dal recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e sua destinazione
- Art. 40 – Criteri per la ripartizione del fondo
- Art. 41 - Gruppi Progetto

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 - Norme di rinvio
- Art. 43 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate del Comune, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e degli altri Enti Pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di Contabilità e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune in base a principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 2 – disciplina del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e degli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
2. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 3 – Regolamenti speciali.

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti e i regolamenti di natura tributaria debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

3. il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere all'obbligo di cui al comma 2.

Art. 4 – Determinazioni delle aliquote, delle tariffe e dei canoni

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove esistano, e comunque in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie d'entrata, ovvero al dettato di atti approvati precedentemente dall'organo competente.
5. L'importo minimo sotto al quale i versamenti non sono dovuti è pari a Euro 12,00.

Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni dal pagamento

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, l'organo competente per la singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni dal pagamento, con adozione di apposito atto.
2. Sono esenti dai tributi comunali, dai canoni e dalle tariffe, le organizzazioni non lucrative iscritte all'albo comunale.

Art. 6 – forme di gestione delle entrate

1. L'Amministrazione determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo, non solo ai particolari caratteri della singola entrata, ma anche e soprattutto al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e utilizzo per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2° devono risultare da apposita documentata relazione del Soggetto Responsabile dell'entrata di cui trattasi. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione in economia.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 8 – Attività di verifica e controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il Funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o del concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
5. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 29, risulta che sono stati omessi totalmente o parzialmente, deve avvenire mediante apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
6. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del Messo Comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento, con l'addebito delle spese di notifica pari a euro 5,60 (cinque/sessanta).
7. Il Comune non procede ad emettere atti d'imposizione né provvede ad effettuare rimborsi ai contribuenti, quando l'importo complessivo del tributo non supera i 12 euro.
8. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono svolte da concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.
9. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 9 – Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 10 – Procedimento di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge

Art. 11 – Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Il tasso annuo degli interessi è determinato nella misura del saggio di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 12 – applicazione delle sanzioni tributarie

1. Le sanzioni per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni sono determinate nelle seguenti misure:
 - 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51,64, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - 50 per cento della maggiore imposta dovuta, per la presentazione di dichiarazione infedele;
 - 30 per cento dell'imposta dovuta, per i tardivi, parziali e omessi versamenti;

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

- Euro 51,64 per errori formali o omessa, infedele, inesatta o tardiva presentazione di atti, documenti e questionari da restituire entro sessanta giorni dalla richiesta .
2. Le sanzioni per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono determinate nelle seguenti misure:
- 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64, nel caso di omessa presentazione della denuncia;
 - 50 per cento della tassa dovuta, per la presentazione di dichiarazione infedele;
 - 30 per cento della tassa dovuta, per i tardivi, parziali e omessi versamenti
 - Euro 51,64 per errori formali o omessa, infedele, inesatta o tardiva presentazione di atti, documenti e questionari da restituire entro sessanta giorni dalla richiesta .
3. Le sanzioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili sono determinate nelle seguenti misure:
- 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51,64 nel caso di omessa presentazione della denuncia;
 - 50 per cento dell'imposta dovuta, per la presentazione della dichiarazione infedele;
 - 30 per cento dell'imposta dovuta, per i tardivi, parziali e omessi versamenti;
 - Euro 51,64 per errori formali o omessa, infedele, inesatta o tardiva presentazione di atti, documenti e questionari da restituire entro sessanta giorni dalla richiesta .
4. Le sanzioni per la TIA sono determinate nelle seguenti misure:
- 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,64, nel caso di omessa presentazione della denuncia;
 - 50 per cento del tributo dovuto, per la presentazione della dichiarazione infedele;
 - 30 per cento del tributo dovuto, per i tardivi, parziali e omessi versamenti;
 - Euro 51,64 per errori formali o omessa, infedele, inesatta o tardiva presentazione di atti, documenti e questionari da restituire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 13 Dilazione di pagamento

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

1. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente, da inoltrarsi, a pena di decadenza, sia nel caso di avviso di accertamento che di ingiunzione fiscale, entro il termine previsto per ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale (60 giorni). Tale istanza deve essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la grave e temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
2. Il beneficio della rateizzazione non può comunque essere mai concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale. Il funzionario responsabile dell'entrata iscritta a ruolo preso atto dell'autocertificazione di cui al comma 1 del presente articolo e appurato che non sussistono le condizioni di cui al precedente periodo, dispone la ripartizione del pagamento delle somme complessivamente dovute in un numero di rate dipendenti dalla entità dell'importo, secondo il seguente schema:

Schema di riferimento per il numero massimo di rate concedibili
(obbligo di garanzia fideiussoria oltre € 25.000,00)

Fascia di importo	Numero massimo rate
Da € 300,00 a € 1.000,00	Fino a 6 rate mensili
Da €. 1.000,00 a €. 5.000,00	fino a 12 rate mensili
Da €. 5.000,01 a €. 25.000,00	fino a 24 rate mensili
Da €. 25.000,01 a €. 50.000,00	fino a 36 rate mensili
Oltre €. 50.000,00	fino a 60 rate mensili

3. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime tre fasce) può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale complessivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata prestata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata.
7. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
8. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi di cui all'art. 11, comma 4, del presente regolamento. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.
10. L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
11. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie: una per l'Ufficio, e una per il contribuente.
12. La dilazione di pagamento si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo e alle entrate patrimoniali derivanti da servizi resi (es.: mensa scolastica, ecc.).
13. Nei casi di richiesta di dilazione di pagamento per somme derivanti da atti divenuti definitivi a seguito di contenzioso tributario, il beneficio è concesso nei limiti di cui al precedente comma 2, calcolando la dilazione sull'importo divenuto definitivo aumentato degli interessi legali e ripartito nel numero di rate residue, calcolate dal sessantesimo giorno dalla notifica degli atti .

Art. 14 - compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
2. I contribuenti possono compensare i propri crediti anche di natura non tributaria vantati nei confronti del Comune con i debiti che essi hanno per tributi comunali.
3. L'Amministrazione Comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

4. Ai fini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal comune, dalla quale risultano:
- il singolo credito di natura patrimoniale o tributaria anche erariale, l'annualità cui si riferisce, il suo esatto ammontare;
 - i tributi comunali compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
- a) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - b) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi;
 - c) nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi;
 - d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, mediante Concessionario, mediante ingiunzione fiscale o in caso di somme a credito non in possesso dei requisiti della certezza ed esigibilità ovvero delle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - e) i contribuenti non possono compensare crediti per tributi locali con debiti per altri tributi o contributi di enti diversi, ma devono obbligatoriamente proporre istanza di rimborso all'Ufficio Tributi;
 - f) il responsabile del procedimento effettua il controllo delle comunicazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri indebite compensazioni di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Art. 15 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 16 – procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/92. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo.
2. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
3. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 17 – tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il Concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 18 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi - benefici comparato tra le varie forma di riscossione possibili.
3. Il Comune, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del presente regolamento, può scegliere di effettuare le riscossioni delle entrate tributarie in proprio, allorché questa modalità risulti più vantaggiosa e non siano aggravati ulteriormente gli adempimenti a carico del contribuente.
4. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi quando l'importo complessivo non supera € 12,00.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con ruolo esattoriale o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639 e ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni. Nel caso di decreto ingiuntivo il comune addebita le spese di notifica pari a euro 5,60 (cinque/sessanta).
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

CAPO II

AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 20 – Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
4. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
5. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 21 – esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 22 – accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva

Art. 23 – accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento

Art. 24 – Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, prima dell'eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente

Art. 25 – definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante

Art. 26 – adesione agli atti d'imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione

Art. 27 – conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 28 – definizione dei rapporti tributari a seguito di ravvedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, per tutti i tributi e per tutte le annualità ancora soggette ad accertamento e per i quali l'ufficio comunale non abbia ancora effettuato alcuna notifica, può richiederne la definizione beneficiando

delle riduzioni delle sanzioni previste dalla legislazione in materia di "ravvedimento operoso".

CAPO III

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 29 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 30 - informazioni al contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi ed anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 31 – conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, per mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (riscossioni coattive, ecc.). Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 32 – chiarezza e motivazione degli atti

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo, sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 33 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia né quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie).

Art. 34 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 35 – diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti (quali, ad esempio, il registro dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti non assimilati agli urbani) può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 36 – Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune, per i tributi di cui è soggetto attivo, demanda al Difensore Civico l'esercizio di funzioni di verifica relativamente alla corretta applicazione delle norme e teso a rilevare e segnalare eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale irragionevoli e/o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e la stessa Amministrazione Comunale.

Art. 37 – Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

CAPO IV

INCENTIVI AL PERSONALE

Art. 38 - Ambito di applicazione

I dipendenti interessati al compenso incentivante sono il Responsabile e tutti gli addetti del servizio tributi impegnati in programmi di liquidazione e di accertamento con contratto a tempo indeterminato di durata di almeno 12 mesi - senza distinzione tra singoli tributi. Potranno essere interessati anche i dipendenti di altri uffici dell'area Gestione Risorse o di altre aree qualora vengano attivati specifici progetti quali il recupero ICI aree edificabili, etc., che dovranno essere autonomamente finanziati.

Art. 39 - Costituzione e quantificazione del fondo per l'erogazione dei compensi incentivanti derivanti dal recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e sua destinazione

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 5% delle somme effettivamente incassate nell'anno di riferimento, relative al recupero di imposta pregressa al lordo di sanzioni e interessi e riscontrabili nel Conto Consuntivo.
2. Il 25% di detto fondo è destinato ad incrementare l'indennità di risultato del Responsabile dell'Area Gestione Risorse, mentre il restante 75% è destinato ai dipendenti addetti al servizio tributi. Le somme sono considerate al lordo degli oneri riflessi.
3. La quantificazione della somma destinata al responsabile e ad ogni singolo dipendente, sarà stabilita a consuntivo con determinazione del funzionario dell'area "Gestione Risorse" che, per quanto riguarda la parte relativa alla propria indennità di risultato, terrà conto della valutazione espressa dal Sindaco su proposta del nucleo di valutazione e per quanto riguarda gli altri addetti in proporzione alla qualità del lavoro dedicato a tale attività da ogni dipendente che ha contribuito all'accertamento dell'I.C.I. Sulla base di tale determinazione le somme spettanti saranno erogate entro il 31 maggio di ogni anno, in unica soluzione. Con successiva deliberazione consiliare di variazione di bilancio o di giunta di sola variazione del PEG, le somme eventualmente non utilizzate del fondo saranno stornate su altri interventi o su altri capitoli di bilancio.

Art. 40 – Criteri per la ripartizione del fondo.

1. La somma annualmente iscritta a bilancio quale introito per la lotta all'evasione costituisce l'obiettivo annuale dell'ufficio.
2. Rispetto all'obiettivo di anno in anno determinato, spetterà un compenso incentivante in relazione al grado di raggiungimento dell'obiettivo stesso, secondo le seguenti fasce:
 - a) da 0% a 50%
 - b) dal 50% al 75%
 - c) dal 75% al 100% distinguendosi tra:

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela

--- responsabile di area, cui non spetterà alcun compenso se il risultato raggiunto sia ricompreso nella fascia a), un compenso pari al 50% se il risultato raggiunto sia ricompreso nella fascia b) ed il 100% se il risultato raggiunto sia ricompreso nella fascia c).

--- La somma complessivamente spettante agli altri addetti sarà così determinata:

- da 0% a 50% 0% (niente)
- dal 50% al 75% 1,2% delle somme effettivamente riscosse;
- dal 75% al 100% 2,0% " " " "
- oltre il 100% 8,0% delle somme effettivamente riscosse fino ad esaurimento del fondo.

Art. 41 - Gruppi di progetto

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano anche ai progetti aventi carattere tributario, disciplinati dall'art. 31 del vigente Regolamento di Organizzazione, su precisa determinazione direttoriale.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2011